

OTTOBRE - DICEMBRE

Rivista di
approfondimento
scientifico

mec

**mediazione e composizione
crisi da sovraindebitamento**

Edizione sovraindebitamento



MEDI



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

#04

duemilaventuno



**Mediazione e Composizione
Crisi da sovraindebitamento
Rivista di approfondimento scientifico**

MEDI dell'Odcec di Napoli
Organismo di Mediazione Civile
Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento
Ente di Formazione

DIRETTORE RESPONSABILE
Riccardo Izzo

CO DIRETTORI
Vincenzo Moretta
Achille Coppola

CONSIGLIERE DELEGATO
Matteo De Lise

PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO
Nicola Graziano

COMITATO DI REDAZIONE
Isabella Ascione
Raffaello Caldarazzo
Erika Capobianco
Riccardo Izzo
Monica Mandico
Andrea Stoppelli

SEGRETERIA DI REDAZIONE
Isabella Ascione

MEDI

Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli

tel 081/7643787 - fax 081/2400335

P.IVA 05936561215

rivista.medi@odcec.napoli.it

Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 16 del 16 marzo 2011.

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto il direttore, i vice direttori, il comitato scientifico e il comitato di redazione.

SOMMARIO

Prefazione pag. 04

**L'esdebitazione del debitore incapiente
art 14-quaterdecies L. 27 gennaio 2012,
n. 3**

a cura di ISABELLA ASCIONE E RICCARDO IZZO pag. 7

**Il giudizio del gestore sul
comportamento del finanziatore
colpevole: risvolti pratici e riflessioni.**

a cura di ANDREA STOPPELLI pag. 9

**I mutui su abitazione principale nel
piano del consumatore: opportunità di
rinegoziazione entro il 31/12/2022 ai
sensi della L. 69/2021.**

a cura di ERIKA CAPOBIANCO pag. 12

**L'indebitamento degli enti pubblici e il
sovraindebitamento**

a cura di RAFFAELLO CALDARAZZO pag. 14

**Sovraindebitamento: La Corte
Costituzionale ritiene ammissibile la
falcidia del credito oggetto di Ordinanza
di assegnazione ex art. 533 c.p.c. e
rigetta la questione di illegittimità
dell'art 8 comma 1 bis l. 3/2012**

a cura di MONICA MANDICO pag. 18

Prefazione

Il conflitto internazionale evidenzia l'importanza del negoziato come sistema di risoluzione dei conflitti di ogni genere nonché di come l'organizzazione di una mediazione e la scelta del negoziatore, sia determinante per il suo buon esito. La formazione, esperienza e professionalità dei mediatori / negoziatori è fondamentale per aumentare le probabilità di riuscita di una mediazione. Sono metodi e tecniche utilizzabili anche nella vita di relazione di ogni giorno.

le ADR (Strumenti Alternativi alla giustizia ordinaria) rappresentano l'impianto normativo moderno, in rapida evoluzione, indispensabile per fronteggiare le gravi conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia così come dai conflitti internazionali che affliggono il nostro tempo.

Ultima "nata" nella famiglia ADR è la figura dell'esperto negoziatore di cui al D.L. n. 118 ovvero l'esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ai sensi del d.l. n. 118/2021 del 24 agosto 2021. Tale norma prevede all'art.2 co.1 D.L. che: "L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziarie che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere ... la nomina di un esperto indipendente». Il ruolo dell'esperto è stato pensato come una figura terza ed indipendente, chiamata a verificare la funzionalità e l'utilità delle trattative rispetto al risanamento e anche l'assenza di atti pregiudizievole per i creditori. L'esperto conferisce alle trattative un elevato grado di sicurezza fugando il dubbio sull'esistenza di atteggiamenti dilatori o opportunistici da parte sia dell'imprenditore che delle parti. Per addivenire ad una composizione negoziata per la crisi d'impresa è necessario avere le competenze per lo svolgimento dell'incarico, tra queste, una specifica specializzazione che consenta di approfondire i fatti e di ascoltare le "posizioni" delle rispettive parti, superando quindi il «punto di vista» (soggettivo) delle stesse, valutando punti di forza e di debolezza e consentendo in tal modo alla singola parte di avere la piena consapevolezza dei fatti, scevra da convinzioni soggettive, per agevolare il raggiungimento di un accordo. Tale attività è quella tipica del mediatore civile.

In materia di gestione della crisi da sovraindebitamento, il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (c.d. "Decreto Ristori") ed il nuovo Codice della Crisi di Impresa e di Insolvenza, hanno integrato la L. n. 3/2012 al fine di potenziare l'utilizzo degli strumenti offerti ai sovraindebitati. Le modifiche introdotte rappresentano un vero aiuto contro la crisi economica per famiglie, consumatori e piccoli imprenditori, colpiti duramente (anche) dagli effetti negativi dovuti all'emergenza pandemica, in quanto permetteranno a determinate categorie di persone e imprenditori di potersi liberare dai debiti in maniera semplificata.

Tra le novità dalla legge n. 176 del 2020, vi è quella di avere introdotto nella legge n. 3/2012 l'art. 7 bis il quale disciplina le "procedure familiari" prevedendo la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune.

Rientrano nel novero dei "membri della stessa famiglia" oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 ma le masse attive e passive rimangono distinte. L'art. 8 della L. n. 3/2012 rubricato "Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore" risulta riformato ove prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno.

Viene inoltre prevista la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito.

Nell'ipotesi in cui, invece, l'accordo sia stato proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempli la continuazione dell'attività aziendale, si ammette la possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

All'art. 9 della legge n. 3/2012 "Deposito della proposta" è stato inserito il comma 3 bis 1 secondo il quale, anche, alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC che deve indicare tra l'altro: percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori; indicazioni dei criteri adottati nella formazione delle classi ove previste.

Altra importante novità è l'omologazione dell'accordo anche se Equitalia non aderisce. In particolare all'art.12 "Omologazione dell'accordo" è stato inserito il comma 3 quater, che prevede che il Tribunale omologhi l'accordo di composizione della crisi, anche, in mancanza di adesione dell'Amministrazione finanziaria, quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali previste dall'art. 11, comma 2 – a mente del quale "ai fini dell'omologazione di cui all' articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai

fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta” – e quando, anche sulla base di quanto risulta dalla relazione dell’Organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. In tal modo si evita che l’atteggiamento “prudente” dell’Ente teso ad evitare l’assunzione di responsabilità, possa bloccare la validità della norma stessa.

Importantissima altra novità, poi, è costituita dall’inserimento dell’articolo 14 quaterdecies, relativo al debitore incapiente. Quest’ultimo, debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. A tal fine non sono da considerarsi utili eventuali finanziamenti ricevuti.

Infine, il legislatore è intervenuto sulla non falcidiabilità dell’I.V.A.. Con la modifica in vigore dal 25 dicembre 2020 viene ammessa anche per l’I.V.A. la decurtazione come per gli altri tributi.

In definitiva, si può affermare che la portata innovativa della legge n. 176/2020 recentemente entrata in vigore è sintomatica dell’attenta volontà del legislatore di tutelare soggetti fortemente indebitati, garantendo loro, mediante l’accesso all’istituto in esame, la cancellazione del pregresso debitorio, e conseguentemente, consentirgli un’esistenza maggiormente aderente, tra gli altri, ai valori di dignità sociale, economici, e familiari, costituzionalmente garantiti.

*Riccardo Izzo - Presidente Medi
Referente Medi OCC
dell’ODCEC di Napoli*

L'esdebitazione del debitore incapiente art 14-quaterdecies L. 27 gennaio 2012, n. 3

a cura di
Isabella Ascione

Dottore Commercialista ODCEC Napoli, gestore della crisi da sovraindebitamento

Riccardo Izzo

Dottore Commercialista ODCEC Napoli Referente Medi OCC

SOMMARIO 1. Introduzione normativa: Il debitore incapiente; 2. Esdebitazione dell'incapiente: come procedere alla domanda; 3. Il ruolo del giudice nell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente; 4. L'esdebitazione del debitore incapiente nel Codice della crisi di impresa.

1. Introduzione normativa: Il debitore incapiente

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (c.d. "Decreto Ristori"), ha introdotto, nell'ambito della L. 27 gennaio 2012, n. 3 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", l'art. 14-quaterdecies (Debitore incapiente), che introduce la possibilità di "esdebitazione del debitore incapiente", anticipando l'applicazione dell'art. 283 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.

L'art. 14-quaterdecies prevede infatti che la persona fisica, meritevole, "che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura", può accedere all'esdebitazione una volta nella vita, obbligandosi al pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice qualora sovvenga una sopraggiunta utilità rilevante che consenta il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.

Per "alcuna utilità diretta o indiretta" si intende non possedere alcun reddito o avere un reddito talmente limitato da non riuscire a soddisfare

neanche i quota parte i propri creditori, come nel caso ad esempio di una famiglia monoreddito che basta appena a soddisfare le esigenze di sostentamento della stessa. A tal proposito giova sottolineare come l'utilità derivante da finanziamenti non concorre alla formazione dell'utilità diretta o indiretta.

Per far fronte alla sopraggiunta utilità, la valutazione di rilevanza deve essere rilevata, ogni anno, per i quattro anni successivi l'omologa e si calcola deducendo dal reddito le spese necessarie al mantenimento del debitore e della propria famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

Tale procedura, diversamente dall'accordo con i creditori, dal piano del consumatore e dalla liquidazione del patrimonio, prevede l'esdebitazione iniziale del debitore intesa come "beneficio" di carattere eccezionale accordato dal giudice contestualmente al suo provvedimento, in presenza di due condizioni essenziali:

1- La meritevolezza requisito soggettivo del debitore, che deve essere valutata dal giudice verificando

l'assenza di atti in frode ai creditori e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione del debito;

2- La reale condizione di nullatenenza del debitore ed il non ipotizzabile mutamento della posizione patrimoniale dello stesso in futuro.

In riferimento al secondo requisito il legislatore ha individuato una soglia reddituale ben precisa entro la quale il sovraindebitato deve rientrare per poter accedere alla domanda, tale definizione la ritroviamo al secondo comma dell'art. 14 quaterdecies, il quale prevede che la soglia per poter accedere a questa specifica procedura è calcolata in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

A tal proposito è opportuno far presente che, sebbene ancor poca la giurisprudenza del caso, il Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare, con Decreto del 26 ottobre 2021, ha sancito che tale "requisito reddituale" è da ritenersi inderogabile, quindi non è possibile accedere all'esdebitazione del debitore incapiente se l'ammontare dei redditi

del debitore, risultanti dalle dichiarazioni dell'anno precedente a quello di deposito dell'istanza, ecceda il limite quantitativo previsto dall'art. 14 quaterdecies, comma 2

2. Esdebitazione dell'incapiente: come procedere alla domanda.

Per poter accedere alla procedura, il debitore incapiente, dovrà presentare la domanda coadiuvata dalla documentazione necessaria, presso l'organismo di composizione della crisi (OCC) territorialmente competente che, una volta visionata la documentazione e controllati i presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura, predisporrà una relazione particolareggiata da allegare alla domanda che verrà successivamente depositata presso il Tribunale di competenza in ragione dell'ultima residenza dell'istante sovraindebitato.

La documentazione necessaria per il deposito della domanda in tribunale è la seguente:

- elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Alla domanda deve essere allegata, come già anticipato, una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, ovvero del gestore nominato nella procedura che comprende i seguenti aspetti:

- indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai

creditori;

- valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

- Eventuale merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, se tra i creditori risultano esserci società finanziarie.

3. il ruolo del giudice nell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valuta la meritevolezza del debitore e verifica, a tal fine, l'assenza di atti in frode ai creditori e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. A seguito delle dovute valutazioni del caso, assunto il requisito soggettivo e oggettivo per cui il debitore incapiente può accedere alla procedura di esdebitazione, il giudice concede, con decreto motivato, l'esdebitazione indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori i quali possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni. Decorso 30 giorni dalle comunicazioni effettuate, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opposenti e il debitore, conferma o revoca il decreto.

Tale decreto di omologa, particolarmente favorevole al debitore, permette la c.d. "fresh start" pertanto il debitore incapiente, ove siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa, una sola volta nella vita, può ripartire da zero lasciando completamente insoddisfatte le pretese dei creditori.

4. L'esdebitazione del debitore incapiente nel Codice della crisi di impresa

Come anticipato, l'esdebitazione del debitore incapiente è una misura prevista e disciplinata anche dall'art. 283 del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, infatti il primo comma dell'art.283 CCII, così come l'art.14 quaterdecies della Legge 3/2012, racchiude la possibilità di esdebitazione a favore del "debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta (...)", prevedendo come requisito fondamentale la meritevole (comma 7 art.283 CCII) specificando che è debitore incapiente colui il quale "non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (...)".

L'esdebitazione del debitore incapiente è quindi attualmente già in vigore sia nella legge 3.2012 che nel nuovo CCII affiancandosi alle altre procedure previste dalla legge.

E' opportuno infine evidenziare come, sebbene tale procedura risulti essere estremamente favorevole nel dare una nuova opportunità al debitore risultante incapiente ma meritevole il quale all'atto dell'omologa non dovrà restituire alcuna somma relativa ai debiti contratti, d'altro canto risulta essere estremamente restrittiva in termini di requisiti per potervi accedere proprio per la medesima motivazione, infatti l'effetto esdebitativo risultante dal decreto di omologa di esdebitazione del debitore incapiente opera non già quale (possibile) futuro effetto di una procedura liquidatoria, (disciplinata dall'art. 14-terdecies della l.3.2012), ma come beneficio diretto alla circostanza di nullatenenza del debitore meritevole art 14 quaterdecies della l.3/2012.

Il giudizio del gestore sul comportamento del finanziatore colpevole: risvolti pratici e riflessioni.

a cura di
Andrea Stoppelli

SOMMARIO 1. Premessa; 2. Analisi del comportamento del creditore finanziatore; 3. La responsabilità concorsuale del finanziatore nel sovraindebitamento del consumatore; 4. Conclusioni.

1. Premessa

La L. n. 176/2020 ha modificato la L. n. 3/2012 anticipando, sotto alcuni aspetti, l'applicazione di alcune disposizioni già previste nell'ambito del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza. Una delle modifiche più rilevanti attiene al novellato art. 9 co. 3-bis n. 2 secondo cui l'Organismo di Composizione della Crisi (di seguito OCC) deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nello specifico del caso del consumatore, l'art. 9, comma 3-bis, lettera e), onera l'OCC di indicare nella propria relazione se "ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile (...)", così richiedendo l'adeguamento del contenuto minimo di tutte le relazioni particolareggiate già previste dalla L. n. 3/2012.

Le nuove introduzioni normative hanno generato riflessioni e domande ad alcune delle quali cercheremo di dare risposta con questo breve contributo.

2. Analisi del comportamento del creditore finanziatore.

Insieme alle nuove disposizioni va letto il dettato dell'art. 124-bis co. 1 D.Lgs n. 385/1993 secondo cui "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore debba valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso, e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente", ponendo così a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il c.d. merito creditizio del consumatore.

È evidente che l'OCC, che prima si trovava a dover vagliare la sussistenza della meritevolezza del consumatore, adesso dovrà esprimere nella sua relazione un giudizio sul comportamento del creditore finanziatore, in particolare in riferimento alla determinazione dell'indebitamento, o al suo aggravamento, ed al merito creditizio accordato al consumatore in modo più o meno consapevole rispetto alle reali condizioni di solvibilità. E' possibile parlare di meritevolezza inversa ponendo il focus sul comportamento del soggetto attivo dell'obbligazione, infatti, qualora quest'ultimo abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento della sua controparte se del caso anche omettendo, pur avendone gli

strumenti, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato, si applica il nuovo disposto del comma 3-ter dell'art. 12 (in caso di accordo) e 3bis dell'art. 12bis (in caso di consumatore) secondo cui in sede di omologa dell'accordo/piano proposto dal debitore "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

Il gestore si trova nella difficoltà di condurre una verifica pratica che lo metta in condizione di esprimere un giudizio e per questo motivo si è cercato di individuare elementi concreti che possono qualificare come "colpevole" il creditore finanziatore. Non esistono linee guida o procedure che gli istituti di credito devono seguire per acquisire dati completi prima di erogare il finanziamento, ma se il soggetto finanziatore, (spesso l'ultimo in ordine temporale dei creditori), violando incautamente o colpevolmente le regole della diligenza professionale e ancora prima il principio di buona fede, ha concesso il credito a seguito di una verifica del merito creditizio che risulti som-

maria, incompleta, sovente basata sulle sole informazioni fornite dal consumatore, è certo che il gestore non può esprimere un giudizio positivo sull'istruttoria condotta prima dell'erogazione del finanziamento. Quindi anche se il testo dell'art. 124bis co. 1 D. Lgs n. 385/1993 considera la consultazione della banca dati come uno "strumento" cui ricorrere solo ove necessario, la mancata interrogazione della stessa può tradursi in un'inosservanza della diligenza, ove chi eroga le somme non proceda ad una verifica dei dati forniti dal soggetto debitore.

La stessa esistenza di una sanzione (art. 3-ter dell'art. 12 L. 3/2012) significa che questa è connessa ad una violazione di una norma giuridica rendendosi responsabile dell'illecito e per questo motivo rende ancora più decisivo il giudizio espresso dal gestore.

A fornire un supporto a quest'ultimo vi è una tabella del ODCEC di Roma che elenca gli elementi da considerare per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio:

- a) Importo del finanziamento da verificare a cura del gestore,
- b) Importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza,
- c) Numero componenti nucleo familiare, risultanti dal certificato,
- d) Reddito netto dei componenti del nucleo (controllare ultime dichiarazioni direttamente dal cassetto fiscale),
- e) Importo assegno sociale (www.inps.it),
- f) Scala di equivalenza ISEE (1 per un componente, 1,57 per due, 2,04 per tre, 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare, tenendo conto anche delle maggiorazioni per nuclei familiari numerosi, figli minori),
- g) Valutazione delle spese per il vivere quotidiano dignitoso,
- h) Esito del test di congruità.

Di seguito un esempio del citato test di congruità e verifica dei risultati:

- Assegno sociale anno 2021: euro 498,15

- Componenti nucleo: 3
 - Parametro equivalenza ISEE: 2,04
 - Spese nucleo familiare determinate secondo il parametro di legge (assegno sociale*2,04): euro 1.265,30
 - Reddito mensile: euro 1.700,00
 - Rata finanziamento 2019 (preesistente): euro 300,00
 - Rata massima mensile del nuovo finanziamento (reddito mensile 1.700 - rata finanziamento preesistente 300 - le spese per vivere 1.265,30) euro 134,70
 - Rata finanziamento 2021 euro 250,00
- INCAPACITA' ALLA RESTITUZIONE: euro 115,30

In questo caso il gestore dovrà relazionare che la rata del finanziamento erogato nell'anno 2019 consentiva al debitore di coprire le spese necessarie per vivere e di onorare il debito, senza ulteriormente indebitarsi mentre il finanziamento erogato nell'anno 2021, con una rata di euro 250,00, metteva il debitore nella condizione di non poter onorare tutti i debiti e quindi dava inizio al suo stato di sovraindebitato.

3. La responsabilità concorsuale del finanziatore nel sovraindebitamento del consumatore.

L'analisi della nuova normativa, in considerazione della prospettiva concorsuale assunta dall'indebitamento del consumatore, colloca la responsabilità del finanziatore in un contesto più ampio, nell'ambito del quale viene in rilievo la posizione dei terzi creditori del debitore. La condotta tenuta dalla banca/finanziaria in sede di erogazione del credito, infatti, oltre a rilevare nel rapporto con il consumatore, indirettamente, lede la sfera giuridica di

detti soggetti; quest'ultimi, infatti, vedranno ridotte le proprie aspettative in ordine alla restituzione delle somme concesse a credito e in ottica di responsabilità contrattuale potrebbe, quindi, prospettarsi la via del concorso del soggetto finanziatore nell'inadempimento del consumatore verso i propri creditori.

Si tratterebbe, in concreto, di imputare, la mancata restituzione delle somme a questi spettanti non soltanto al comportamento inadempiente del consumatore, ma anche al finanziatore che, erogando credito, ne ha aggravato l'esposizione debitoria, contribuendo alla mancata soddisfazione dei creditori e dunque partecipando, sotto il profilo causale, all'inadempimento. Infatti, in dottrina si è segnalato come la valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124-bis TUB, in qualche modo, "apre ad una considerazione complessiva della solvibilità e della consistenza patrimoniale del debitore collocandosi quale tassello della prospettiva della concorsualità dell'eventuale crisi"¹; non può negarsi che il finanziatore che concede l'ultimo prestito, ovvero quello che preannuncia il dissesto finanziario del consumatore, è ben cosciente del fatto che probabilmente in tal modo ridurrà le possibilità dei creditori precedenti di soddisfare le loro pretese.

In sostanza, i meccanismi disegnati dal legislatore della L. 3/2012 così come novellata dalla L. 176/2020, visti nell'ottica del finanziatore che abbia concesso credito in maniera irresponsabile, finiscono in qualche modo per indebolire la posizione di quest'ultimo rispetto a quella degli altri creditori del consumatore che hanno agito, invece, nel rispetto delle regole e le cui pretese sono rimaste insoddisfatte.

Dal lato del debitore, la previsione di una sanzione processuale ne rafforza la posizione e quest'ultimo potrebbe presentare una proposta di piano/accordo con una soddisfazione anteriore o residuale per l'incauto finanziatore rispetto ad altri creditori

¹ Modica, Profili giuridici del sovraindebitamento, pag. 303

appartenenti alla stessa classe senza che quest'ultimo possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente. In definitiva, la nuova dimensione "concorsuale" pone quindi un rimedio sanzionatorio, seppur di carattere processuale, introducendo una "regola della gestione del concorso che tenga conto delle condotte dei creditori tenute in sede di erogazione del credito"².

4. Conclusioni

Nelle procedure disciplinate dalla L. n. 3/2012, per l'effetto delle modifiche apportate, il ruolo del giudice si connota per i ridotti margini di discrezionalità, tanto più quando si tratti di formulare il giudizio sul comportamento del creditore finanziatore, infatti, il novellato art. 9 comma 3bis lett. e e 3-bis 2 prevede che sia l'OCC a relazionare sulla meritevolezza del debitore e sull'indagine preventiva svolta dal finanziatore sul suo merito creditizio. Il giudice deciderà sull'eventuale reclamo all'omologa dell'accordo/piano, configurandosi così la centralità del ruolo del gestore.

L'effetto di quel che la novella prescrive e disciplina è che il debitore potrebbe addurre, in sede di ammissione alla procedura, che la banca non gli abbia dato alcuna delucidazione in ordine alla propria solvibilità, sperando che una singola incauta assunzione di obbligazione, per negligenza del soggetto finanziatore, non comprometta la valutazione della sua diligenza; è vero anche che molti debitori potrebbero, invece, approfittare dell'esistenza di questa previsione per giustificare i loro incauti finanziamenti che non sono stati destinati neanche al saldo di quelli già esistenti ma a spese superflue. Sta al gestore, dunque, individuare i presupposti concreti per una corretta valutazione.

La novella della L. 176/2020 pone una sanzione a tutela del consu-

matore ma anche per arginare le distorsioni del sistema creditizio; il perdurare di situazioni nelle quali l'ultimo finanziatore eroga (spesso) in violazione delle norme di accuratezza della verifica del prenditore ex art. 124bis TUB, comporta, infatti, il venir meno del concetto di sistema creditizio essendo l'erogatore responsabile non solo della crisi del consumatore, ma anche della falciatura, del credito degli altri creditori (anteriori). Quindi, la sanzione posta a carico dell'incauto creditore non è solo di carattere processuale, ma diventa sostanziale nel momento in cui gli viene impedito di ostacolare un accordo che potrebbe non essere soddisfacente per lui ma esserlo per gli tutti gli altri incolpevoli creditori.

² Russotto, il merito creditizio e la meritevolezza ex art. 12 comma 3 l. 3/2012, p. 15

I mutui su abitazione principale nel piano del consumatore: opportunità di rinegoziazione entro il 31/12/2022 ai sensi della L. 69/2021.

a cura di
Erika Capobianco

SOMMARIO 1. Premessa; 2. La novità normativa di cui all'art. 40ter L. 69/2021; 3. Conclusioni.

1. Premessa

Nel 90% dei casi i debitori prendono contatti con un consulente esperto di crisi da sovraindebitamento quando è in corso una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale.

Questa circostanza deve indurre il consulente ad una riflessione sulle migliori strade da seguire nell'interesse del debitore: prima delle modifiche normative qui trattate, l'advisor avrebbe dovuto, nel minor tempo possibile, confezionare una proposta - attestata dal gestore - nella quale si chiedeva al Tribunale la sospensione della procedura esecutiva concessa dal Giudice solo se ritenuta funzionale alla realizzazione del piano proposto; con le nuove previsioni della L. 69/2021, il consulente potrebbe anche evitare di attivare gli Organismi di Composizione della Crisi se il mutuo per abitazione principale è la causa prevalente delle difficoltà del consumatore e chiederne la rinegoziazione presentando l'istanza di cui si dirà a breve, avendo prima verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.

Nel caso in cui, invece, unitamente al mutuo per abitazione principale,

esistono tanti altri debiti che hanno generato le difficoltà del consumatore, l'advisor dovrà redigere la proposta di piano del consumatore includendo eventualmente nella stessa l'istanza di rinegoziazione del mutuo per abitazione principale di cui alla L. 69/2021 (e così come espressamente previsto dai commi 8 e 9 art. 41bis), sempre qualora sussistano i requisiti richiesti dalla norma.

2. La novità normativa di cui all'art. 40ter L. 69/2021

La L. n. 69/2021 ha introdotto, con l'art. 40-ter, una modifica alla ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva, regolata dall'41-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Il nuovo art. 41-bis - rubricato Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva - prevede che al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove un

creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del consumatore, quest'ultimo può, quando ricorrono le condizioni sotto indicate, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere.

E' bene precisare che l'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

CONDIZIONI DI ACCESSO PER IL CONSUMATORE

- 1) l'ipoteca deve gravare su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore già da quando è iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa,
- 2) l'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso,
- 3) il consumatore deve avere rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5% del capitale originariamente finanziato;
- 4) al momento della presen-

tazione della domanda (entro il termine del 31 dicembre 2022) deve essere pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;

5) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non deve essere superiore a euro 250.000;

6) l'importo offerto al creditore deve essere almeno pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, calcolato ai sensi dell'art. 2855 del codice civile, e il 75% del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene stimato dall'esperto nominato dal Tribunale;

7) la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato può avvenire con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80.

A tutela dell'istituto di credito, è, inoltre, previsto che il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concessa nella misura del 50% delle somme dovute a seguito degli accordi.

La novità importante, che equipara gli effetti di un piano del consumatore alla presente rinegoziazione, è che i consumatori possono godere del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

La rinegoziazione richiesta non è, tuttavia, automatica poiché al comma 5 art. 41bis è precisato che il creditore può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento a condizione che il suo contenuto sia conforme alle condizioni di accesso sopra elencate e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore.

Probabilmente per rimediare alla verifica negativa del merito crediti-

zio, al comma 3 art. 41bis è consentito al coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore, di formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito del consumatore ed anche in questo caso il finanziamento può essere assistito dalla garanzia statale.

Quali sono gli effetti sulle procedure esecutive in corso?

Il Giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere il processo fino a sei mesi.

C'è da chiedersi come si concilia questa nuova disposizione con l'attuale comma 1ter dell'art. 8 L. 3/2012: in quali casi l'advisor includerà l'istanza ex art. 41bis nel piano anziché prevedere un pagamento rateale del mutuo ipotecario avente ad oggetto abitazione principale?

Sappiamo che l'art. 8 comma 1ter L. 3/2012 prevede che in presenza di mutuo ipotecario avente ad oggetto abitazione principale il consumatore, se la debitoria non è scaduta, può chiedere di continuare a pagare le rate del mutuo così come previste dal piano di ammortamento; è, altresì, precisato che in presenza di un debito scaduto spetta al Tribunale la decisione sulla concessione al consumatore dell'opportunità di rateizzare lo scaduto e continuare a pagare le rate restanti secondo il piano di ammortamento. Tuttavia è possibile che il Tribunale non accordi questa possibilità (per carenza di meritevolezza?) o che il reddito disponibile del consumatore non riesca a sostenere anche il pagamento dello scaduto; in questi casi si ritiene che sia opportuno ricorrere alla previsione normativa del nuovo art. 41bis e includere nel piano l'istanza di rinegoziazione, ove ne ricorrano le possibilità di accesso, che potrebbe portare ad una dilazione del debito fino a trent'anni!

3. Conclusioni.

La rinegoziazione dei mutui per abitazione principale con beneficio della garanzia del fondo statale può essere inclusa fino al 31/12/2022 nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla L. n. 3/2012.

Occorre, tuttavia, operare uno studio di convenienza alla sua proposizione da parte del consumatore poiché questa opportunità potrebbe non essere sempre la migliore strada da percorrere per il debitore. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il valore dell'abitazione principale su cui insiste ipoteca è sensibilmente inferiore al debito relativo al mutuo scaduto; in questo caso le norme consentono lo stralcio del debito fino all'alternativa liquidatoria e la conseguente degradazione a chirografo della parte stralciata (dove per il chirografo non ci sono percentuali minimi obbligatorie di soddisfazione). In questo caso presentare un'istanza di rinegoziazione del mutuo, anche a 30 anni, potrebbe attribuire al creditore maggiore soddisfazione rispetto a quanto proposto nell'ambito del piano del consumatore.

Si accolgono, dunque, con favore le novità normative previste in aggiunta alla L. 3/2012 per esdebitare i sovraindebitati, ma è bene che le stesse siano analizzate e adattate al caso di specie per individuare la migliore strada per il superamento della difficoltà del singolo debitore.

L'indebitamento degli enti pubblici e il sovraindebitamento

a cura di
Raffaello Caldarazzo

Avvocato

Il Tribunale di Salerno, sezione fallimentare, con provvedimento del giudice Delegato dott. Giorgio Jachia, del 24/7/2020, ammetteva alla procedura di liquidazione del patrimonio il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 per lo smaltimento RR.SS.UU., in liquidazione, che è l'ente di riferimento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti dell'Area Metropolitana di Salerno, Costiera Amalfitana, Piana del Sele, Monti Picentini, Valle del Calore e Monti Alburni. Comprende 40 Comuni della Provincia di Salerno, per un'utenza di circa 420.000 residenti in un'area di 1.330 km².

Il Consorzio SA/2 è ente strumentale dei Comuni del Bacino con personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti, dotato di autonomia imprenditoriale regolata dalle norme stabilite dallo Statuto consortile. L'Ente inizia la sua attività nel 1996 in qualità di consorzio per la costruzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Sebbene nel 2009 il Consorzio sia stato posto in liquidazione, attualmente continua a svolgere le attività di competenza in attesa che gli subentri la Società Provinciale EcoAmbiente Salerno S.p.A., tanto si apprende dal sito internet dell'Ente stesso. Va da sé che si tratti di ente pubblico, partecipato da enti pubblici e gestito quale ente pubblico. Per cui, il primo interrogativo da porsi, in ambito di una fattispecie simile è se sia ammissibile, nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento, un soggetto di diritto pubblico quale l'ente in paro-

la, ovvero una domanda del genere sia da ritenere inammissibile per difetto dei requisiti. Stando al tenore della norma, l'art. 14ter l. 3/12 prevede che, in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. Il chiaro rimando all'art. 7 comma 2 della medesima legge, determina i limiti di applicabilità della norma in oggetto rispetto alla legge fallimentare, in quanto prevede che: "la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo." In linea di principio, dunque, ogni ente, sia fisico che giuridico, sia economico che non economico, sia privato che pubblico, non fallibile, può, solo per questa sua caratteristica di infallibilità, avere accesso alle procedure di sovraindebitamento. Ciò è vero solo in parte, difatti, se è indubbio che tale disciplina del sovraindebitamento trovi applicazione anche per i soggetti giuridici non economici, si deve escludere, ad esempio, per il complesso degli Uffici, quali gli Enti territoriali, che sottostanno alle normative speciali, quali quelle dettate dal Testo Unico sugli enti Pubblici. E difatti, l'art. 1 l.fall. e all'art. 2221 c.c., esclude che gli enti pubblici possano operare nell'ambito applicativo delle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. Ma tale norma non implica

uno spostamento della competenza funzionale verso le procedure concordatarie cosiddette "minori", quanto uno spossamento da tale ambito operato in danno alla Magistratura amministrativa e speciale per ragioni di opportunità. La norma ha di fatto chiaramente una funzione di garanzia, in quanto si cerca, con essa, di salvaguardare l'integrità dell'Ente Pubblico, evitando, con essa, una qualsiasi forma di ingerenza del sistema giustizia sui compiti e le funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione. In realtà, il precetto legislativo postula l'idea di una ferma convinzione circa l'incompatibilità tra le finalità istituzionali di un ente pubblico, a cui va garantita la continuità di esercizio e gli effetti estintivi (non necessariamente tali ma abitualmente così inquadrati) dell'attività tipica del fallimento che, tra l'altro, sarebbero portatori di interruzioni dei servizi, spesso essenziali o percepiti come tali, forniti dall'Ente. Ciò non di meno, una tale interpretazione sembra piuttosto datata, soprattutto se letta in accordo con le modifiche contemporanee delle funzioni delle PA sempre più interconnesse e spesso e volentieri sovrapposte o sovrapponibili a quelle degli enti private. Vieppiù che il welfare state imposto nell'ultimo quarantennio e la privatizzazione successiva di molte attività che fino a pochi lustri fa erano prerogative dello Stato, hanno, da una parte, posto il modello di una certa surrogabilità di molte funzioni pubbliche o pubblicistiche e, dall'altro verso, evidenziato in maniera sempre più

netta la vocazione commerciale degli enti pubblici, in special modo economici, quali, per l'appunto, gli enti di gestione, le municipalizzate e le fondazioni che non svolgono opere caritatevoli. La recente modifica del terzo settore, del resto, pone l'accento proprio sulla necessità di meglio distinguere gli ambiti pubblici delle associazioni, delle fondazioni e più in generale degli enti che non svolgano, nemmeno in maniera minoritaria, attività economica di impresa, nei confronti di tutte quelle altre manifestazioni di attività pubblica o pubblicistica che, in un modo e nell'altro, producano utili, o più spesso perdite, poi con ricadute immediate sui conti pubblici e utilità sempre più marginale per la popolazione. Ma, del resto, il problema ulteriore che si pone è se tali organismi siano o meno sottoponibili alle procedure amministrative, in quanto propaggini di enti dipendenti o, seppur da essi indipendenti, comunque preposti alle funzioni tipiche della PA¹. In particolare, tale problematica sembra essere cogente vista la modifica delle norme inerenti il dissesto aziendale delle PA e le procedure atte a evitare tali situazioni patologiche. A tale scopo diremmo "precauzionale" il legislatore ha inserito nell'ordinamento giuridico due norme coeve e non perfettamente armonizzate con la L. 3/12 che, tra l'altro, al momento, ha prodotto una ben poco vasta eco. L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha introdotto la nuova procedura, "c.d. guidata", per il dissesto degli enti locali, nella quale assumono un ruolo centrale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, finalizzata a prevenire situazioni di squilibrio finanziario e a fare più facilmente emergere i casi di dissesto finanziario. La norma prevede che qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili

o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario, la Corte dei Conti assegna all'ente un termine ai fini dell'adozione delle misure correttive necessarie. Allo stesso modo, gli articoli 243-bis e seguenti del TUEL, inseriti dal D.L. n. 174 del 2012, hanno introdotto la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto) dei comuni e delle province che versano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, allo scopo di evitare, a tali enti, la dichiarazione di dissesto. Nell'ambito dell'utilizzo di tali diverse forme di procedure di predissesto o di sovraindebitamento, bisogna dunque affrontare due aspetti problematici:

- La individuazione di un minimo comun denominatore tra tutte le ipotesi di enti pubblicistici, tali da determinare l'applicabilità a tutte le suddette fattispecie di un'unica procedura;

- l'alternatività delle procedure di sovraindebitamento rispetto a quelle di diritto amministrativo sopra riportate.

La prima delle due problematiche ad affrontarsi, induce a porre l'attenzione sulla necessità di ridurre o meglio circoscrivere l'ambito di applicabilità del concetto di ente pubblico.

In primo luogo, come si è già avuto modo di dire, negli ultimi anni, le forme giuridiche di tali soggetti, che possiamo definire pubblici o pubblicistici, le funzioni e le peculiari finalità si sono così ampliate, da aver davvero perso il senso del concetto di "ente pubblico", sconfinando, spesso, i suddetti enti, nell'alveo delle attività commerciali private, che comunque afferiscono più al diritto privato che a quello pubblicistico. Se, infatti, è certa la natura pubblica dello Stato e degli altri enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni), nonché di quegli enti che sono definiti tali per espressa previsione normativa, non poche difficoltà emergono con ri-

guardo agli enti non territoriali per i quali manchi la qualificazione pubblicistica ad opera del legislatore. La giurisprudenza, al fine di meglio organizzare la suddivisione delle emanazioni del potere pubblico in macroaree, ha creato due insiemi eterogenei di enti: ovvero gli enti pubblici economici e gli enti pubblici non economici. I primi si caratterizzano per l'esercizio di un'attività di impresa in via principale, rilevando la propria natura di pubblica amministrazione solo per taluni tratti relativi, per lo più inerenti la gestione, la manifestazione del consenso e l'approvazione dei bilanci. La seconda macrocategoria è quella degli enti pubblici non economici, che è formata da enti fortemente disomogenei sia strutturalmente che funzionalmente, avendo in comune solo la disciplina collettiva del rapporto di lavoro per i propri dipendenti². Questi ultimi sono enti che non perseguono finalità economiche, nel senso che non agiscono per la produzione di un utile, ma mirano alla cura dell'interesse pubblico loro affidato, limitandosi a conseguire il pareggio tra costi e ricavi³. Tali enti, pertanto, non assumono la qualità di imprenditori commerciali e, quindi, non potrebbero in nessun caso essere soggetti a procedura fallimentare né ad altra procedura concorsuale⁴. Per quel che riguarda le fattispecie inerenti gli enti pubblici economici, la giurisprudenza di merito ha stabilito che la materia del sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 costituisce una disciplina di chiusura applicabile alle situazioni per le quali non è previsto alcun tipo di procedura concorsuale idonea a risolvere la crisi. (si veda Trib. Treviso sentenza del 20/5/2015).

Ciò equivale a dire che l'eventuale esistenza di normative di carattere pubblicistico che disciplinano la liquidazione degli enti pubblici non impedirebbe, di per sé, l'accesso alla procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 3/2012, in quanto non è possibile qualificare tali procedure come "concorsuali", mancando i

¹ F. MAIMERI, Presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso, in Fall., 2012, p. 1033; ² S. CASSESE, Corso di diritto amministrativo, Giuffrè, 2012, p. 106 ss; ³ G. D'ATTORRE, Gli enti di natura pubblica, in I soggetti esclusi dal fallimento, a cura di M. Sandulli, Ipsoa, Milano, 2007, p. 106; ⁴ Enti pubblici e sovraindebitamento Pubblicato il 14/09/18 02:00 [Articolo 716] Francesco Fimmanò e Mariarosaria Coppola su ILCASO.IT

caratteri del concorso dei creditori, della loro par condicio e del blocco delle esecuzioni individuali. Per la seconda categoria di enti sopra descritta, si porta ad esempio il caso del Teatro Stabile di Catania, ente pubblico non economico, che ha avuto accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio nell'ottobre 2017 e che, grazie alla suddetta procedura, ha visto defalcare i propri debiti del 57%. Invece, con riferimento all'alternatività tra le procedure di sovraindebitamento e quelle amministrative, i pareri in giurisprudenza e dottrina sono egualmente distribuiti tra quanti ritengono impossibile una sovrapposizione delle procedure agli enti pubblici di qualsiasi genere e quanti invece si ritengono possibilisti. I primi si arroccano sul vecchio e già richiamato cavicchio, sulla scorta del quale "l'applicazione della L. n. 3/2012 alle IPAB comporterebbe un'inammissibile interferenza dell'autorità giudiziaria ordinaria nella sfera della Pubblica Amministrazione, dal momento che il giudice, con l'omologa della proposta di accordo e pur in presenza di norme in senso contrario, consentirebbe la continuazione per l'ente richiedente di un'attività che al contrario dovrebbe essere interrotta"⁵. Argomento a favore di tale tesi sarebbe il richiamo dell'art.1 comma 1 del nuovo codice della crisi di impresa che, esplicitamente, esclude lo Stato e gli enti pubblici tra i soggetti interessati alla suddetta norma⁶. Ciò non di meno, se questa fosse la chiosa all'argomento, non si riscontrerebbe alcun senso nella norma di chiusura dell'art.1 della suddetta legge, il comma 4, che prevede come, rispetto alla crisi di impresa, restano salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche. E' evidente come, nel dettare la norma, il legislatore abbia avuta ben chiara la difficoltà di individuare il vincolo

entro cui delimitare il concetto di ente pubblico, non volendo in essa comprendere ogni soggetto che rivesta cariche o funzioni pubblicistiche, ma solo quegli enti, come sopra chiarito, che siano immediatamente identificabili come enti pubblici. Sostanzialmente diverso è il pensiero di quanti invece ne ipotizzano la possibilità sulla scorta di "una diversità sostanziale che intercorre tra le procedure regolate nel TUEL, aventi natura amministrativa e concretizzanti nell'imposizione di vincoli particolarmente stringenti (che, come più volte ribadito, ne abbattano significativamente l'efficacia), nonché in forme di "commissariamento" dell'ente che viene privato dell'esercizio del proprio potere esecutivo, e l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento che consente al debitore di mantenere un controllo pieno e diretto sia sulla procedura di risanamento che sulla gestione dell'attività imprenditoriale"⁷.

Tale ipotesi coglie un vulnus nella norma che nulla precisa circa una qualsivoglia incompatibilità tra norme di diritto civile e norme speciali, di fatto, rendendo inapplicabili, come è accaduto nella pratica, le seconde, ben più complesse e di difficile applicazione pratica delle prime. Ritornando alle vicende del Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 per lo smaltimento RR.SS.UU., in liquidazione, il suddetto Ente rientra necessariamente nel novero di quelli ricompresi nella prima categoria analizzata degli enti di natura pubblica economica. Il decreto giudiziale non coglie, volutamente, il limite di applicazione della norma individuato dall'art.1 comma 1 del codice della crisi di impresa. La mancanza è tutt'altro che immotivata ed è anche, a parere di chi scrive, corretta, considerato che, all'attualità, la norma non è estensivamente entrata in vigore, essendosi limitato il legislatore

a dare applicazione immediata solo a quelle sezioni espressamente individuate dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. Ciò non di meno, il Tribunale non si esime dall'entrare nel merito della spiegazione delle ragioni per cui si è ritenuto di procedere con la richiesta liquidazione del patrimonio. Nel motivare l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, la sezione fallimentare di Salerno riprende i principi di ammissibilità stabilita per i Teatri Stabili che, di per sé, secondo la suddivisione prima suggerita, non sono enti economici: in particolare: 1) la propria natura di ente pubblico; 2) l'intervenuto svolgimento di attività economica; 3) l'assenza in concreto ed in astratto del fine di lucro. Tali presupposti non sembrano "prima facie" comuni anche alla tipologia di enti quali i consorzi di bonifica o di smaltimento rifiuti. Ma, a sostegno del ragionamento inclusivo, il Tribunale aggiunge una precisazione: "L'analisi della legislazione settoriale conduce alla qualificazione dei Teatri stabili in termini pubblicistici in considerazione della sussistenza dei seguenti fondamentali indici normativi: la necessaria "costituzione pubblica"; il "controllo pubblico"; la mancanza del "prezzo economicamente significativo" e, cioè, la mancata copertura di una quota superiore al 50 per cento dei costi di produzione ad opera dei proventi delle vendite." ricavato dalla lettura orientata della sentenza resa dal Consiglio di Stato in merito alla qualificazione da riconoscere alla Fondazione Teatro Stabile di Torino. Orbene, la suddivisione tra enti pubblici che possano avere accesso o meno alle procedure di sovraindebitamento, appare a chi legge, secondo l'orientamento del Tribunale di Salerno, sarebbe da rinvenire non in macroaree, quanto nella forma di controllo diretto che

⁵ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI Su <https://www.eutekne.it/default.aspx>; ⁶ Art. 1 DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Ambito di applicazione 1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici; ⁷ FRANCESCO FIMMANÒ (Professore ordinario di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi del Molise) MARIAROSARIA COPPOLA (Dottoranda di ricerca presso l'Università degli Studi di Cassino) su http://www.dirittofallimentaresocieta.it/sovraindebitamento_ed_enti_publici. ⁸ In effetti la norma espressamente prevede che: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", disponendo l'ampliamento delle norme integrate per il passato, ma nulla invece stabilendo per quanto non chiaramente richiamato nei rimandi legislativi;

lo Stato esercita sull'Ente. Ovvero, tutti gli Enti soggetti a un controllo più o meno formale sia di potere (il cosiddetto controllo pubblico richiamato), sia economico (la dipendenza almeno parziale e comunque per oltre la metà del valore dai fondi pubblici), che il non sottostare a logiche di libero mercato (l'emancipazione dal libero mercato, qui richiamata dalla locuzione di "prezzo non economicamente significativo"), sarebbero elementi atti a identificare i soggetti non fallibili e dunque sottoponibili alle procedure di sovraindebitamento. Ciò non di meno, il decreto, seppur ben motivato, non risponde al secondo interrogativo proposto circa l'alternatività tra le procedure di sovraindebitamento e le procedure di liquidazione amministrativa degli enti in difficoltà. Difatti, l'Ill.mo Relatore si limita a sottolineare come si debba condividere la tesi che la mera esclusione dell'applicazione delle norme sul fallimento consenta l'accesso alle procedure di cui alla l. 3/2012, in quanto è stata normativamente disposta l'inammissibilità della domanda ex lege 3/12 se il debitore è soggetto a "procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo" mentre non è normativamente prevista con riferimento alle procedure di liquidazione dell'ente pubblico.

Dunque un'applicazione pratica, chiara e puntuale del brocardo "lex minus dixit quam voluit", che non ha certo la pretesa di essere un elemento di chiusura al discorso, quanto una risposta pratica al problema riscontrato.

Sovraindebitamento: La Corte costituzionale ritiene ammissibile la falcidia del credito oggetto di Ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c. e rigetta la questione di illegittimità dell'art 8 comma 1 bis l. 3/2012

a cura di
Monica Mandico

Avvocato COA Napoli

SOMMARIO **1.** Il caso; **2.** La legittimità costituzionale dell'art. 8 comma 1 bis l. 3/2012.

1. Il caso

Nella fattispecie decisa dal giudice di merito, il creditore aveva ottenuto attraverso una procedura di espropriazione presso terzi, un provvedimento di assegnazione del quinto dello stipendio, non impugnato e quindi divenuto definitivo. Il piano del consumatore proposto dal debitore invece prevedeva la falcidia del relativo credito, sul presupposto della inopponibilità dell'ordinanza giudiziale alla procedura di sovraindebitamento. Il G.D. aveva, ritenuto inammissibile il piano e negato l'omologa, in quanto pretendeva di mettere a disposizione dei creditori le somme oggetto di esecuzione, sul presupposto che nel piano del consumatore non è prevista una sospensione automatica delle procedure esecutive. Sul punto motivando il diniego di omologa del piano sul presupposto che non sarebbe possibile far cessare gli effetti dell'ordinanza di assegnazione ormai definitiva e sul fatto che la legge consente la falcidia e ristruttu-

razione unicamente dei debiti derivanti da cessione del quinto: "Tale ordinanza di assegnazione non può essere posta nel nulla perché l'art. 8 comma 1 bis della L 3/2012 consente la sola falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da cessione del quinto o da prestiti su pegno ma non esiste una disposizione per il credito per il quale il titolare ha già ottenuto, come nel caso di specie che riguarda Ifis NPL s.p.a. un'ordinanza di assegnazione a seguito di pignoramento presso terzi... Pertanto prevedendo il piano del consumatore il pagamento del credito di Ifis NPL s.p.a. nella misura del 18,64% e dunque essendo destinato a porre nel nulla la ordinanza di assegnazione ormai definitiva lo stesso è giuridicamente inammissibile").

Il debitore aveva quindi proposto reclamo contro il provvedimento di inammissibilità del piano, invocando l'applicazione analogica dell'art. 44 l. fall., che rende inefficaci i pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, per cui per analogia l'omologa del piano determinerebbe definitivamente la

cessazione dell'efficacia del pignoramento e quindi dell'ordinanza di assegnazione, e il credito residuo sarebbe quindi disponibile a rientrare nei crediti da mettere a disposizione della procedura.

Il tribunale, in sede di reclamo, considerata la rilevanza della circostanza e la non manifesta infondatezza, ha ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma I bis della legge 27 gennaio 2012 n. 3 come introdotto articolo 4-ter, comma 1, lettera d), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, con inefficacia dei pagamenti successivi all'omologazione del piano. In tal modo, il Collegio ha così rilevato

che “tale disposizione, applicabile alla procedura per cui è causa, limita la possibilità di falcidia e ristrutturazione ai soli “contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione” e nella fattispecie il piano del consumatore prevede la falcidia e ristrutturazione del debito del creditore IFIS NPL, che ha promosso pignoramento presso terzi ed ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio.”¹

La Corte costituzionale, con ordinanza del 10 marzo 2022, n.65, ha quindi definito la questione statuendo in ordine a due importanti profili:

da un lato, ha fornito un’interpretazione univoca dell’art. 8 comma 1 bis l. 3/2012,

dall’altro lato, ha sancito l’inammissibilità dell’estensione analogica dell’art. 44 l. fall. al piano del consumatore

2. La legittimità costituzionale dell’art. 8 comma 1 bis l. 3/2012

A) Sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 comma 1 bis l. 3/2012

Con la pronuncia de quo il Giudice Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 8 comma 1 bis l. 3/2012 sollevata dal tribunale toscano, statuendo che la falcidia può riguardare anche la cessione coattiva del credito, determinata dall’ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c.

La norma oggetto del vaglio di costituzionalità prevede che: “La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con

cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo”.

Come noto, la legge 176/2020 (c.d. miniriforma di Natale) ha introdotto l’art. 8 comma 1 bis l. 3/2012, per cui “la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo”.

La disposizione ha raccolto l’orientamento predominante espresso negli anni dalla giurisprudenza di merito, eliminando le criticità e i dubbi emersi proprio in riferimento alle procedure di sovraindebitamento diverse dalla liquidazione. Nello specifico la disposizione è si limita a riferirsi al solo piano del consumatore, ancorché l’art. 8 sia rubricato “Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore” -. La norma da piena attuazione allo spirito della L. 3/2012, finalizzata sì alla protezione del soggetto debole (consumatore) il quale, se meritevole di tutela, si è sovraindebitato anche a causa di dinamiche negoziali realizzate dagli istituti di credito, ma che allo stesso tempo tenga conto delle ragioni degli stessi e del rispetto del principio della par condicio creditorum.

La Corte ha correttamente osservato che sebbene la disposizione dell’art. 8 co. 1 bis, richiami una specifica tipologia di debito da ristrutturare, ossia il contratto di finanziamento, sarebbe del tutto irragionevole, escludere dal piano del consumatore le posizioni debitorie, rispetto alle quali il debitore abbia avuto una cessione del credito, solo perché le stesse abbiano fonte in contratti diversi da quello di finanziamento.

Quanto all’ obiezione del giudice

del reclamo - per cui ammettere la falcidia del credito oggetto di ordinanza giudiziale di assegnazione “implicherebbero privare di efficacia un provvedimento giudiziale definitivo, conclusivo della procedura esecutiva già intrapresa” - la Corte ha rilevato che l’effetto traslativo del credito, che deriva dall’assegnazione giudiziale, è il medesimo effetto che discende dalla cessione volontaria del credito in luogo dell’adempimento. Ciò conduce a ritenere che l’ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura di espropriazione presso terzi e che determina la cessione coattiva del credito pignorato, non fa altro che stigmatizzare con atto giudiziale, un’iniziativa del creditore nella individuazione di una modalità di soddisfazione alternativa del proprio diritto. Per cui, la Corte, ha precisato “il giudice dell’esecuzione, attraverso la richiamata ordinanza, non esercita alcun potere decisorio di tipo contenzioso, né attribuisce al creditore un nuovo titolo”, ma si limita, ex art. 553 c.p.c., ad autorizzare il creditore ad avvalersi della citata modalità esecutiva.

La ricostruzione ermeneutica dell’art. 8 comma 1 bis ha quindi permesso di includere al suo interno la previsione di qualunque tipo di debito per il quale la modalità solutoria di adempimento dell’obbligazione, o la garanzia della stessa, siano state affidate alla cessione pro solvendo derivante tanto da un provvedimento dell’autorità giudiziale quanto da un atto di autonomia privata. La norma così ricostruita risponde perfettamente alla ratio dell’impianto legislativo in cui è inserita, pensato per la tutela del consumatore, ma nel rispetto delle ragioni di tutti i creditori coinvolti nelle procedure di sovraindebitamento, che ormai sono state assimilate alle procedure di composizione della crisi nonché fallimentari.

B) L’applicazione analogica al sovraindebitamento del disposto dell’art. 44 L. Fall.

¹ “P.Q.M. - Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1 bis della legge 27 gennaio 2012 n. 3 come introdotto articolo 4-ter, comma 1, lettera d), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 con riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione sospende il giudizio in corso dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed ai Presidenti del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in data 30 marzo 2021 dal Tribunale di Livorno.”

La Corte ha escluso l'applicazione dell' art. 44 L.F.² ed ha statuito, che "fintantoché il piano non viene omologato, i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto sono certamente efficaci". L'inefficacia dei pagamenti successivi all'omologa è prevista in quanto da essi può derivare il mancato rispetto del piano ormai omologato.

Tuttavia, la pronuncia di legittimità va oltre questa semplice previsione, fissando nella data di omologazione del piano il momento a decorrere del quale i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto possono ritenersi inefficaci, ove non conformi al piano omologato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 4 l. 3/2012.³ Questa seconda considerazione riguarda la possibile inefficacia dei pagamenti del terzo, riguardo al solo periodo successivo all'omologa del piano.

Ma cosa accade ai pagamenti avvenuti nelle more tra il deposito della proposta e l'omologazione del piano del consumatore? Il richiamo all' art.13 comma 4, applicabile alla fase esecutiva del piano, (quindi non alla fase genetica dello stesso) viene normalmente ritenuto applicabile anche in maniera retroattiva, ossia alla fase di apertura della procedura, quindi al momento di pubblicazione del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa, essendo evidentemente che durante la pendenza della stessa il debitore non possa eseguire pagamenti di crediti anteriori e porre in essere atti dispositivi in difformità alle previsioni del piano di cui si chiede l'omologazione. In tal senso dovrebbe concludersi che, ove difformi dal piano, anche i pagamenti effettuati prima dell'omologa siano inefficaci, in quanto in violazione del principio della par condicio creditorum.

Riguardo, infine, ai pagamenti effettuati dopo l'avvio della procedura ma in conformità al piano, dovrebbe concludersi che i pagamenti eseguiti in favore di detto creditore dopo il

deposito del ricorso dovranno essere imputati alla somma falcidiata da corrispondere come previsto in esecuzione del piano. Sul punto vi sono numerose le pronunce della giurisprudenza di merito per cui "In data successiva a quella di deposito del ricorso non sono ammessi pagamenti particolari a favore dei soggetti titolari di crediti anteriori, ivi compresi i pagamenti previsti da pregressi accordi di cessioni del quinto intercorsi tra il consumatore ed il singolo creditore" (Tribunale di La Spezia 22 aprile 2020) sempre con eccezione - nel piano del consumatore - dei pagamenti eseguiti nelle procedure esecutive non sospese dal Giudice, purché conformi al piano proposto.⁴

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA n° 65/2022

GIUDIZIO: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

PRESIDENTE: AMATO

REDATTORE: NAVARRETTA

Camera di Consiglio del 26/01/2022

Decisione del 26/01/2022

Deposito del 10/03/2022

Pubblicazione in G.U.

Norme impugnate: Art. 8, c. 1° bis, della legge 27/01/2012, n. 3, come introdotto dall'art. 4 ter, c. 1°, lett. d), del decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18/12/2020, n. 176.

Atti decisi: ord. 121/2021

² Come noto l'art. 44 comma 1 l. fall., per cui "tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori", non è stato espressamente richiamato nella l. 3/2012, come pure la giurisprudenza di merito - per lungo tempo, almeno fino alla decisione Cass. 2019/17834 - ha escluso che operasse nelle procedura di sovraindebitamento il principio di cristallizzazione del passivo determinato dal deposito della domanda, sancito per il fallimento dall'art. 55 l. fall., per cui dalla data dichiarativa del fallimento tutti i debiti si intendono scaduti;³ L'art. 13 comma 4, rubricata "Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore", dispone che "I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3";⁴ LA FALCIDIA DEI CREDITI NEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 8 COMMA 1 BIS L. 3/2012. Corte Costituzionale, 10 marzo 2022, n.65. ASTORRE MANCINI.



ADR Medi” rappresenta una organizzazione interna dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli e quindi con il requisito di ente pubblico ed una autonomia amministrativa gestionale e contabile riconosciuta dal Ministero della Giustizia. Di seguito una descrizione sintetica delle attività dell’ente.

Medi - sistema di gestioni delle ADR, accreditamenti e autorizzazioni

Medi formazione

Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia dal 25/10/2007 a tenere corsi formazione che abilitano all’esercizio della professione di sia di mediatore professionista nonché abilita i docenti per l’insegnamento nei corsi per mediatore civile e beneficia dell’esenzione IVA sia per i corsi che attività accessorie di cui al DPR 633 del 1972.

O.C.C. Medi

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritto con Pdg n.47 del 2016 al iscrizione al Ministero della Giustizia.

Medi Organismo di mediazione

Accreditato presso il Ministero della Giustizia al n° 142 come “diverso da CCIAA e Ordini professionali” abilitato a gestire le mediazioni civili senza limite per materia, organismo interno all’Ordine dei commercialisti e quindi ente pubblico, che garantisce i requisiti di autonomia ed indipendenza nonché di un servizio pubblico che garantisce anche terzietà ed imparzialità.

Rivista Scientifica

La rivista è iscritta al Tribunale di Napoli ed offre, agli esperti, la possibilità di pubblicare articoli validi per l’accreditamento come “docente teorico in mediazione” con Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 16 del 16 marzo 2011;

AG.COM

Medi è iscritta al n°1 degli organismi di mediazione iscritti all’AGCOM ed ha organizzato i corsi di formazione per i mediatori del Corecom Campano.

Mediacampania

L’Odcec Napoli Medi e la Camera di Commercio di Napoli, hanno costituito “Mediacampania”, partecipata al 50%, ha lo scopo di diffondere la cultura conciliativa alle aziende e ai cittadini.

Sportello informativo presso il Comune di Napoli Municipalità 2°

E’ stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Napoli per fornire una qualificata assistenza informativa ai cittadini napoletani.

Riccardo Izzo
Presidente Medi



€9,50

Copia Gratuita

Rivista scaricabile on-line sul sito
www.odcec.napoli.it/medi/

ISSN 2039-8522



Rivista

Mediazione e Composizione crisi da sovraindebitamento
Rivista di approfondimento scientifico

Anno

2021 Ottobre - Dicembre
Numero: 4

Editore

“Medi” dell’ODCEC di Napoli
Organismo di Mediazione Civile
Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Ente di Formazione

Progetto grafico e stampa

Marco Ricchi - www.telastampo.com



MEDI

Editore

“Medi” dell’ODCEC di Napoli
Organismo di Mediazione civile
Organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento
Ente di Formazione

€ 9,50

Copia Gratuita

Rivista scaricabile on-line sul sito - www.odcec.napoli.it/medi/

ISSN 2039-8522